



## Registro Ordinanze n. 21/2022

OGGETTO: **Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da "processionaria del pino" (Thaumetopoea pityocampa) nel territorio comunale.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'art. del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea pityocampa) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

**EVIDENZIATA** la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale del parassita seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

**PRECISATO** che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

**POSTO CHE RILEVATO** il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria; tuttavia che, l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale"; che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro i termini accettabili e che si rende necessario istituire quanto esposto;

**CONSIDERATO** pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi e che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

**RITENUTO** il D.M. 30 ottobre 2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

### **ORDINA**

1. Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) posti in ambito urbano nonché agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi sul territorio comunale, di porre in essere, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del Pino" Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa, ponendo attenzione alle specie arboree soggette all'attacco del parassita ovvero:
  - - Pino nero (Pinus nigra)
  - - Pino silvestre (Pinus silvestris)
  - - Pino domestico (Pinus pinea)
  - - Pino marittimo (Pinus pinaster)
  - - Varie specie di cedro (Cedrus spp)Laddove sia riscontrata la presenza, di provvedere immediatamente all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve adottando tutte le protezioni individuali indispensabili.
2. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.
3. Che tutti i soggetti di cui sopra provvedano alla lotta obbligatoria alla "Processionaria del pino" (meccanica, microbiologica e chimica), operando nel periodo invernale, verifiche della presenza di nuovi nidi ed alla loro asportazione nelle modalità indicate ai punti 2. e 3.
4. Che tutte le operazioni sopra descritte devono avvenire in sicurezza, con utilizzo di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi ecc., ed idonea strumentazione, meglio avvalendosi di personale qualificato.
5. Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet e mediante affissione all'albo pretorio comunale.

## **A V V E R T E**

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che per ogni informazione è possibile contattare: Servizio Fitosanitario Regionale di Regione Lombardia email: [infofito@regione.lombardia.it](mailto:infofito@regione.lombardia.it)

Di procedere in caso di inosservanza con iniziale diffida ad adempiere entro il congruo termine, valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da euro 50,00 a euro 500,00.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Lombardia.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, addì 19 gennaio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Commissario Capo  
Werner Faoro

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate*